



PARTE SPECIALE “D”

**OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O
GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE
NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO**

Entrata in vigore: delibera CdA n° D_44_20 del 04.08.2020

INDICE

- D.1 ELENCO DEI REATI-PRESUPPOSTO E “CONSIDERAZIONI SPECIFICHE” SULLA RELATIVA STRUTTURA
- D.2 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO
- D.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- D.4 I PRINCIPI DI CONTROLLO PREVENTIVO

D.1 ELENCO DEI REATI-PRESUPPOSTO E “CONSIDERAZIONI SPECIFICHE” SULLA RELATIVA STRUTTURA

Art. 25-septies - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote.

Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Per completezza, si riportano di seguito, per quanto d'interesse, le ipotesi di delitto di cui alla sopra menzionata disposizione:

Art. 589 del codice penale - Omicidio colposo

[omissis]

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

[omissis]

Art. 590 codice penale - Lesioni personali colpose

[omissis]

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 ad euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

[omissis]

Tali reati assumono rilevanza ai fini del Decreto e, quindi, del presente Modello, laddove commessi “nell’interesse o a vantaggio” del Fondo (ex art. 5 comma 1 d.lgs. 231/2001) in relazione al risparmio di tempi e costi connessi all’implementazione delle misure a salvaguardia dell’igiene e della salute sul lavoro (come, ad esempio la formazione dei lavoratori). In particolare, l’“interesse” (da valutarsi ex ante) consiste nella «tensione finalistica verso un risparmio d’impresa» o anche «un incremento di produttività» mentre il “vantaggio” (da valutarsi ex post) nell’«oggettivo e consapevole conseguimento delle predette situazioni vantaggiose, quali conseguenze della singola violazione colposa», la quale deve essere «frutto di esplicite deliberazioni» e non di «semplice negligenza» sotto forma di mera sottovalutazione dei rischi, inadeguata considerazione delle misure preventive o anche di violazione, in via episodica e in ambito locale decentrato, di procedure operative vigenti o sistemi di sicurezza esistenti nel contesto del Fondo idonei a prevenire l’evento.

Considerazioni specifiche

Ai fini della presente parte speciale del modello organizzativo assume fondamentale importanza quanto stabilito nell'art. 30, D.lgs. n. 81/2008, secondo cui il *Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alla sicurezza e, in particolare:*

- a) *al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) *alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) *alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) *alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) *alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) *alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) *alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) *alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure.*

Per effetto del richiamo contenuto nell'art. 30, comma 1, D.lgs. 81/2008, gli obblighi previsti dalla normativa antinfortunistica vigente costituiscono ulteriori parametri di idoneità del Modello organizzativo del Fondo piuttosto che il loro legale contenuto necessario.

Al riguardo, anche sulla base del livello di rischio che caratterizza il Fondo:

- a) l'integrazione del presente Modello si attua mediante i richiami alla normativa prevenzionistica, assicurando il rispetto di quanto previsto dall'art. 30, commi da 1 a 4;
- b) la mappatura dei rischi infortunistici coincide con la "Valutazione dei rischi" già formalizzata nell'apposito documento adottato dal Fondo (come tempo per tempo aggiornato).

I Destinatari o, comunque, interessati dalle regole speciali di condotta previste nella presente Sezione siano i seguenti soggetti, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze, così come indicati nelle rispettive disposizioni del d.lgs. 81/2008:

- **Consiglio di Amministrazione** (in quanto organo di "alta vigilanza" tenuto ad un controllo sulla strutturazione/organizzazione degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro)
- **Datore di lavoro** ex art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 81/2008, quale responsabile dell'organizzazione in quanto titolare, nella persona del Presidente del Fondo, dei relativi poteri decisionali e di spesa nonché degli obblighi di cui all'art. 17, d.lgs. 81/2008);

- **Delegato di Funzioni** *ex art. 16, d.lgs. 81/2008* (titolare, nella persona del Direttore del Fondo, degli obblighi del datore di lavoro ad eccezione di quelli indeleggibili di cui all'art. 17, d.lgs. 81/2008);
- **Dirigenti** (*ex art. 2, comma 1, lett. e*, d.lgs. 81/2008, titolari, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, degli obblighi di cui all' art. 18, d.lgs. 81/2008);
- **Preposti** (*ex art. 2, comma 1, lett. e*, d.lgs. 81/2008, titolari, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, degli obblighi di cui all' art. 19, d.lgs. 81/2008);
- **RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;**
- **RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza** (*ex art. 2, comma 1, lett. i*) e 47- 49, D.lgs. 81/2008)
- **MC – medico competente** (cui sono affidate le seguenti di sorveglianza sanitaria *ex art. 25, D.lgs. 81/2008*)
- **incaricati per la prevenzione incendi** *ex art. 46, d.lgs. 81/2008; addetti alla sicurezza di piano; addetti alla sorveglianza; squadre di pronto intervento; incaricati e coordinatori di primo soccorso; responsabili dell'emergenza* (così come individuate nel D.V.R. adottato dal Fondo);
- **dipendenti e collaboratori** (titolari degli obblighi di cui all'art. 20, D.lgs. 81/2008);
- **incaricato della vigilanza alla verifica del rispetto della normativa antifumo** (ai sensi della L. 3/2003 s.m.i.).

D.2 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO

Con riferimento ai reati di cui alla presente Parte Speciale “E” del Modello, si evidenzia l'impossibilità di escludere aprioristicamente alcun ambito di attività del Fondo, poiché tali reati potrebbero interessare tutte le componenti organizzative e, dunque, configurarsi come trasversali alle varie aree di attività del Fondo. Si ritiene pertanto di valutare *diffuso* e non localizzato in relazione a specifiche aree il rischio della loro commissione.

Inoltre, per quanto concerne l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, nonché le possibili modalità attuative dei reati, in ragione della già evidenziata natura integrata del sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro in essere presso il Fondo, si rinvia alla valutazione dei rischi effettuata dal Fondo in base alla legislazione prevenzionistica in vigore, anche ai sensi degli artt. 28 ss. del D.Lgs. 81/2008 e indicata nell'apposito documento di Valutazione dei Rischi (di seguito “DVR”) da intendersi qui richiamato *in parte qua* come tempo per tempo aggiornato.

Per quanto riguarda, specificamente, il rischio di cd. infortuni *in itinere*, il percorso “normale” (ossia il più breve e diretto) andata e ritorno del personale dal luogo di abitazione a quello di lavoro (o di consumazione abituale dei pasti) ovvero trasferte effettuate dal personale con mezzi del Fondo, a noleggio con o senza conducente o anche propri (ove mezzi pubblici manchino o, comunque, non consentano la puntuale presenza sul luogo di lavoro ovvero appaiano eccessivamente disagevoli o gravosi in relazione alle esigenze di vita familiare del lavoratore) nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, sempre che: non vengano effettuate deviazioni o interruzioni indipendenti da obiettive comprovate ed essenziali esigenze di lavoro o

da una direttiva specifica del Fondo; l'infortunio sia dovuto a cause di forza maggiore ovvero all'abuso di alcolici e psicofarmaci, all'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, alla mancanza della prescritta abilitazione di guida o alla violazione del codice della strada da parte del conducente; l'infortunio sia dovuto ad una causa violenta strettamente inerente l'attività di servizio o almeno occasionata dall'esercizio di un'attività di lavoro (purché, in quest'ultimo caso, il collegamento con l'occasione di lavoro non sia "marginale" ovvero basato esclusivamente su una semplice coincidenza di tempo e luogo).

D.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale, ad integrazione/specificazione di quanto previsto nel Codice Etico del Fondo e/o nelle regole generali di condotta indicate nella Premessa della Parte Speciale del Modello, prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare condotte illecite, anche nella forma del concorso o del tentativo, in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato quali quelle prese in considerazione nella presente Parte Speciale, siano idonei a costituire strumento per la commissione di tali illeciti;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure del Fondo o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e nel Codice Etico.

Il Fondo si impegna, altresì:

- a prevenire e reprimere comportamenti e pratiche che possano avere come effetto la mortificazione del lavoratore nelle sue capacità e aspettative professionali, ovvero che ne determinino l'emarginazione nell'ambiente di lavoro, il discredito o la lesione della sua immagine;
- al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- a coinvolgere, nella gestione attiva della salute e sicurezza, l'intera struttura organizzativa;
- al miglioramento continuo del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ed alla prevenzione;
- a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati, informati e formati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- a riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato;
- a definire e diffondere, all'interno del Fondo, gli obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro e i relativi programmi di attuazione;
- a monitorare costantemente la salute e sicurezza sul lavoro, attraverso la verifica del raggiungimento degli obiettivi e della funzionalità del sistema.

- a osservare i criteri di massima trasparenza e correttezza nell'instaurazione di qualsiasi rapporto con tutte le autorità di vigilanza nella materia *de qua* (quali, ad esempio, ASL territorialmente competenti, Ispettorati del lavoro, Direzioni Provinciali del Lavoro, Vigili del Fuoco, Istituti previdenziali, ecc.);
- a selezionare fornitori, consulenti e appaltatori sulla base dei criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti riguardanti la qualità del bene o servizio, il prezzo e le garanzie di assistenza, equità e correttezza;
- a verificare periodicamente qualità, sicurezza ed affidabilità del prodotto e/o servizio reso dal fornitore;
- a conservare nella sede del Fondo tutti i documenti riguardanti la materia della sicurezza e salute dei lavoratori e l'igiene dei luoghi di lavoro;
- a documentare i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente;
- a diffondere a tutti i lavoratori o, per quanto di loro spettanza, ai collaboratori, nonché far rispettare mediante l'esercizio di adeguati poteri di controllo e disciplinari, specifiche norme e procedure in materia di pronto soccorso, prevenzione sanitaria, prevenzione incendi e situazioni di emergenza;
- promuovere e garantire, specie mediante speciali e periodici flussi informativi, il coordinamento tra tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo e a qualunque livello, esercitino attività a rischio o a tutela della sicurezza, indipendentemente dal loro inquadramento nell'ambito del Fondo e dalla loro appartenenza o sottoposizione gerarchico-funzionale;
- a tenere riunioni periodiche (almeno una volta l'anno) con la partecipazione di tutti i soggetti che svolgono funzioni di sicurezza, nonché compilare e conservare - eventualmente anche solo in forma riassuntiva - i verbali delle predette riunioni (aventi ad oggetto, tra l'altro, l'esame e l'eventuale aggiornamento del D.V.R., l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, i programmi di formazione e informazione);
- nella selezione delle attrezzature da lavoro, a conformarsi alle prescrizioni dettate dalle norme di legge o di buona tecnica per assicurare il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza, igiene e salute sul lavoro e tenere sempre conto del grado di evoluzione tecnologica;

D.4 PRINCIPI DI CONTROLLO PREVENTIVO

Il sistema di controllo dei rischi per la sicurezza e salute sul lavoro in For.Te. è integrato con la gestione dei processi e delle attività del Fondo. In particolare, il Fondo ha implementato specifici protocolli procedurali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, predisposti secondo la normativa prevenzionistica vigente.

Ai fini della predisposizione di tali protocolli, il Fondo ha rivolto attenzione all'esigenza di assicurare il rispetto dei principi di seguito esposti:

- identificazione e tracciabilità, mediante Comunicazioni Organizzative e Deleghe rilasciate dai soggetti competenti, delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Datore di Lavoro, al RSPP, agli addetti del pronto intervento, delle emergenze, del primo soccorso ed al RLS. Tali responsabilità sono tempestivamente divulgate ai terzi interessati nei casi previsti (ad esempio, ASL, Ispettorato del Lavoro, etc...);
- nomina espressa del Medico Competente, il quale deve accettare formalmente l'incarico; strutturazione ed adeguamento dei flussi informativi verso il Medico Competente in relazione ai processi ed ai rischi connessi alle attività del Fondo;
- identificazione e valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori da parte del Datore di Lavoro (anche mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione - SPP), tenendo in adeguata considerazione la struttura del Fondo, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione. La valutazione dei rischi viene documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, del DVR;
- adozione di un adeguato sistema di prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, che prevede:
 - lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione;
 - la predisposizione ed aggiornamento del DVR di incendio nei luoghi di lavoro effettuati a cura del Datore di Lavoro;
- effettuazione di periodiche indagini analitiche ambientali a carattere chimico, fisico e biologico, al fine di:
 - adempiere alle previsioni normative riguardanti la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
 - accertare la situazione ambientale e l'esposizione professionale agli inquinanti di tipo chimico;
 - esaminare la situazione degli impianti sotto l'aspetto delle misure di prevenzione adottate;
- predisposizione di un Piano Sanitario volto ad assicurare l'implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute dei lavoratori;
- definizione, implementazione e monitoraggio di un programma di formazione, informazione e coinvolgimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che preveda una puntuale informazione dei lavoratori, attraverso: la definizione dei ruoli e delle responsabilità; la definizione delle tipologie dei corsi da erogare e la periodicità dell'erogazione; la definizione di specifici percorsi formativi differenziati in base alla tipologia di soggetti coinvolti; la definizione delle modalità della relativa documentazione; la definizione di un piano formativo annuale;

- implementazione di un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all'interno del Fondo per favorire il coinvolgimento e la consapevolezza dei Destinatari ed assicurare la tempestiva evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello;
- il RLS deve poter verificare, anche attraverso l'accesso alle informazioni ed alla documentazione rilevante del Fondo, il rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione;
- monitoraggio periodico dell'efficacia delle misure di prevenzione e protezione in essere, al fine di riscontrarne eventuali punti di miglioramento;
- con riguardo alla gestione del primo soccorso e degli infortuni, chiara identificazione dei compiti e dei doveri di tutti i lavoratori qualora si verifichino degli incidenti e/o infortuni o siano riscontrate carenze strutturali e organizzative che possano avere un impatto sulla sicurezza;
- previsione di un sistema di registrazione cronologica degli eventi infortunistici e/o incidenti accaduti;
- formalizzazione e pubblicizzazione del divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro, con realizzazione di apposite attività di controllo e vigilanza;
- formalizzazione e pubblicizzazione del divieto per i lavoratori, che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni o autorizzazioni, di accedere a zone che espongano a rischi gravi e specifici;
- formalizzazione e pubblicizzazione del divieto di richiedere ai lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, di riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati;
- nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che del Fondo, devono essere osservate tutte le precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, verifica della regolare manutenzione degli automezzi, rispetto della segnaletica stradale, verifica della regolare copertura assicurativa, utilizzo di dispositivi di protezione individuali o collettivi, etc.);
- garanzia della manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza in dotazione al Fondo. Gli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche devono essere oggetto di manutenzioni ordinarie programmate, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti e deve essere data evidenza documentale degli interventi effettuati;
- nell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d'opera), devono essere richiesti e valutati i costi per la sicurezza sul lavoro. Tale voce di spesa deve essere indicata specificamente nei contratti e non deve essere oggetto di ribasso;
- l'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti, anche senza cantiere, deve essere effettuata e monitorata sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate. Nelle attività di assegnazione di un appalto, le procedure interne devono prevedere che, ove ritenuto opportuno dal SPP in funzione dei rischi derivanti dall'appalto, prima

dell'esecuzione dell'ordine sia verificato in via preventiva che la documentazione e le eventuali attività previste per la definizione dell'allegato sulla sicurezza del contratto, presentato nel capitolato di sicurezza, siano conformi alle previsioni normative ed ai regolamenti vigenti e che siano stati ottemperati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, dai regolamenti vigenti e dalle procedure interne in materia di sicurezza;

- il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro si conforma ai requisiti previsti dai più elevati standard di qualità riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, come tempo per tempo vigenti;
- deve essere definito ed implementato un sistema di controllo idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di specifici verbali, delle verifiche svolte dal Fondo in materia di salute e sicurezza sul lavoro e deve essere assicurata l'attuazione delle azioni correttive;
- deve essere prevista una fase di verifica del raggiungimento degli obiettivi ed una fase di verifica della funzionalità del sistema, attraverso due livelli di monitoraggio, da attuarsi, rispettivamente, in sede di pianificazione, avendo riguardo alle modalità e responsabilità del raggiungimento degli obiettivi, ed ex post, al fine di verificare la conformità del sistema a quanto pianificato, le concrete modalità di attuazione e mantenimento.

Con specifico riferimento al sistema di controllo di cui all'art. 30, comma 4, D.lgs. 81/2008 il Fondo si impegna a diffondere ed efficacemente attuare il sistema disciplinare previsto nella Parte Generale del Modello, anche in relazione alle *violazioni* e *sanzioni* in materia di *prevenzione infortuni e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*.

Ad integrazione di quanto stabilito nella Parte generale del presente Modello, il Fondo attua un modello di verifica e controllo a più livelli (controllo “*specifico*” su singole attività, comprese quelle svolte nei cantieri esterni; controllo “*generale*” sulla funzionalità del Modello), rispettivamente corrispondenti:

- I. al Datore di lavoro/Delegato di funzioni e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, competente ad elaborare sistemi di controllo delle misure adottate;
- II. al CdA e all'OdV, specificamente deputato al controllo sull'*attuazione* del presente Modello e sul *mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate*, nonché al *riesame* e all'eventuale *modifica* del Modello, ove siano scoperte *violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro* ovvero in occasione di *mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico* ai sensi dell'art. 30, comma 4, d.lgs. 81/2008.

A tale fine:

- a) il datore di lavoro effettua un monitoraggio periodico sull'esercizio di tutte le funzioni delegate assumendo informazioni direttamente dal delegato e/o dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal medico competente, dal Responsabile dei lavoratori per la sicurezza o da qualsiasi lavoratore, avente incarichi rilevanti in materia di sicurezza sul lavoro nell'ambito della medesima Società;

b) il datore di lavoro effettua periodicamente verifiche, controlli e simulazioni sulla gestione delle operazioni antincendio, di primo soccorso o di emergenza da parte del delegato di funzioni e sul puntuale adempimento degli obblighi da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

c) il delegato di funzioni effettua periodicamente verifiche, controlli e simulazioni sulla gestione delle operazioni antincendio, di primo soccorso o di emergenza da parte dei subdelegati di funzioni;

d) il delegato di funzioni invia periodicamente al datore di lavoro una relazione contenente la descrizione analitica di tutti problemi emersi in materia di sicurezza sul lavoro nell'area territoriale di competenza e dei corrispondenti interventi effettuati evidenziando, altresì, la necessità di disporre eventuali spese di importo superiore al *budget* assegnatogli;

e) il datore di lavoro invia una relazione scritta con cadenza periodica al CdA e all'OdV contenente la descrizione, sia pur sintetica, dei problemi e degli interventi effettuati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da ogni delegato di funzioni o, eventualmente, da lui stesso (di propria iniziativa o su richiesta del/i delegato/i di funzioni), nonché sui controlli e le verifiche effettuate sul corretto espletamento di ogni attività delegata, anche con riferimento ad eventuali infortuni che si siano verificati nell'anno di rilievo tale da incidere sulla funzionalità del presente modello di verifica e controllo ovvero da comportare l'esigenza di modifiche organizzative, individuando, per ciascuno di essi, cause e responsabilità;

f) nel caso in cui il datore di lavoro (o il delegato di funzioni) venga a conoscenza (direttamente o su segnalazione altrui) di gravi e/o reiterate violazioni commesse da parte di un delegato (o di un subdelegato):

1) interviene direttamente o provvede alla sua immediata sostituzione, ove sussista un pericolo grave ed imminente di infortunio;

2) nei confronti del dipendente/collaboratore del Fondo applica, a seconda della gravità della violazione, della sua eventuale reiterazione, del carattere doloso o colposo della medesima, della posizione aziendale e del livello di inquadramento del soggetto, del grado di prossimità con illeciti penali nonché di tutte le circostanze del caso concreto, le sanzioni disciplinari del richiamo verbale, del richiamo scritto o della revoca della delega;

g) anche per il tramite della relazione di cui al precedente punto e), il CdA e l'OdV verificano - richiedendo documenti e/o assumendo informazioni dai diversi soggetti inclusi nell'organigramma della sicurezza - che il datore di lavoro effettui un monitoraggio periodico sull'esercizio di tutte le funzioni delegate e che intervenga direttamente nel caso in cui venga a conoscenza di eventuali omissioni da parte di un delegato di funzioni;

h) in ogni caso, l'OdV informa periodicamente, in sede di relazione periodica, il CdA e il Collegio dei Sindaci del monitoraggio svolto sull'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza sul lavoro da parte del datore di lavoro, descrivendo tipo e modalità dei controlli effettuati, riscontri ottenuti ed eventuali osservazioni in merito;

i) nel caso in cui, in qualsiasi modo, il CdA venga a conoscenza di gravi, significative o reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro da parte del datore di lavoro, dandone informativa all'OdV:

- a. interviene provvedendo direttamente, ove sussista un pericolo di infortuni o malattie professionali;
- b. provvede all'applicazione, nei confronti del datore di lavoro, delle medesime sanzioni disciplinari previste dal presente Modello nei confronti dei dipendenti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza e determinate secondo i criteri ivi indicati;
- j) nel caso in cui tali violazioni siano direttamente ascrivibili al CdA, in qualità di organo di "alta vigilanza", l'assemblea adotta le medesime sanzioni disciplinari previste nella parte generale del presente Modello secondo i criteri ivi indicati;
- k) ogni violazione, da parte di agenti, consulenti/collaboratori esterni o *partners* commerciali della Società, delle disposizioni, dei principi, delle procedure o delle regole di comportamento previste dal predetto Modello di organizzazione e gestione agli stessi applicabili, al fine della prevenzione dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre a costituire grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. e fatto salvo il risarcimento completo dei danni subiti, comporta l'applicazione delle sanzioni previste nelle specifiche clausole contrattuali *ex d.lgs. 231/2001* incluse, a titolo meramente esemplificativo, la facoltà di risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali;
- l) ogni significativa violazione alle regole contenute nel presente Modello di verifica e controllo, nonché ogni mutamento nell'organizzazione o nelle attività a rischio di infortuni, deve essere comunicato per iscritto dal datore di lavoro all'OdV nonché al CdA, il quale, ove necessario, provvede ad effettuare il riesame e la modifica del presente modello di verifica e controllo;
- m) all'OdV viene comunque data comunicazione dei seguenti fatti/atti/dati/informazioni:
 - ogni aggiornamento del DVR e/o del Piano di Emergenza ed Evacuazione e/o delle procedure poste a presidio di funzioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro e/o di ogni altro documento rilevante ai fini della gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
 - verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D.Lgs. 81/2008) ovvero alle analisi ambientali o ai sopralluoghi negli uffici;
 - ogni aggiornamento legato a modifiche delle responsabilità ad oggi conferite ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ivi comprese quelle inerenti gli altri soggetti che svolgono un ruolo attivo nell'ambito delle attività di sicurezza e salute presso For.Te;
 - eventuali "quasi-infortuni", ossia a tutti quegli accadimenti che, pur non avendo dato luogo ad eventi lesivi per i lavoratori, possano considerarsi sintomatici di eventuali debolezze o lacune del sistema di sicurezza e salute, assumendo le misure necessarie ai fini dell'adeguamento dei protocolli e delle procedure;
 - eventuali infortuni sul luogo di lavoro, ovvero a provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro.

Con specifico riferimento ai cd. *infortuni in itinere*, pur essendone limitata la rilevanza ai sensi dell'art. 25-*septies* D.lgs. 231/2001, oltre che alla sussistenza delle condizioni sopra descritte, alla verificazione di eventi mortali o lesivi (gravi o gravissimi) e soprattutto ad una violazione di norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro dovuta ad una *consapevole scelta di risparmio dei costi* e non a semplice negligenza, imprudenza:

- selezionare eventuali fornitori per servizi di noleggio di vetture (con o senza conducenti) sulla base di criteri di elevata professionalità ed esperienza nel settore, a partire dalle società di fama internazionale;
- monitorare periodicamente l'idoneità psico-fisica del personale dipendente alla guida di vetture (del Fondo o proprie) per ragioni di servizio, ufficio o lavoro;
- garantire, anche per il tramite delle società di *leasing*, la puntuale osservanza degli obblighi di controllo, revisione e manutenzione periodica delle vetture del Fondo, secondo i migliori *standard* internazionalmente riconosciuti;
- farsi rilasciare, in sede di contratto ovvero in atto successivo, una dichiarazione, secondo apposita/o clausola/modulo predisposta/o dal Fondo, dal personale dipendente - il quale svolga l'attività di autista ovvero periodicamente utilizzi vetture proprie per i normali spostamenti da e per il luogo di lavoro ovvero per trasferte, sia pur occasionali, connesse, in modo non marginale, a mansioni di lavoro - circa l'attuale possesso di patente di guida valida, nonché il puntuale periodico adempimento, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, degli obblighi di controllo, revisione e manutenzione della vettura secondo i migliori *standard* internazionalmente riconosciuti, impegnandosi altrimenti a non utilizzarla per esigenze di lavoro e a darne immediata comunicazione al Fondo;
- richiamare il personale dipendente alla guida di vetture (del Fondo e non) per esigenze di lavoro al puntuale rispetto delle regole in tema di circolazione stradale (come tempo per tempo vigenti), pena la possibile applicazione delle sanzioni disciplinari previste nel presente Modello.